

4195

26/04/2010

Identificativo Atto n. 110

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D. LGS 152/06, ALLA DITTA REA DALMINE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN DALMINE (BG), VIA DOSSI, ALL'ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NELLA SPERIMENTAZIONE PER IL RECUPERO DELLE SCORIE PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI DALMINE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

PRESO ATTO che la società REA Dalmine s.p.a. con sede legale in Dalmine (BG), Via Dossi, ha presentato istanza, in atti reg.li n. 25436 del 28/12/09, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs 152/06 tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'operazione di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nella sperimentazione per il recupero delle scorie in conglomerati stradali bituminosi e cementizi presso l'impianto sito in Comune di Dalmine (BG) ;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle DD.G.R. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: l'Approvazione della circolare di "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca parziale delle D.D.G.R. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- d.d.s. 10 agosto 2007 - n. 9165, avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta REA Dalmine s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Dalmine (BG) ed impianto in Dalmine (BG)";

PRESO ATTO degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti, vagliate dal Dirigente dell'U.O. Reti e Infrastrutture, in merito alle quali si precisa che:

- a) le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) la sperimentazione di recupero è effettuata all'interno dello stabilimento sito in Comune di Dalmine (BG), autorizzato con d.d.s. n. 9165/07, mentre la predisposizione della miscela da utilizzarsi nella sperimentazione è effettuata in un singolo carico presso l'impianto di bitumazione della ditta Sangalli s.p.a. sito in Comune di Mapello (BG) realizzato ed esercito in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06;
- c) il procedimento è stato avviato in data 28/12/09 e la Conferenza ex art. 208 del d.lgs. 152/06, tenutasi in data 17/02/10, si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

Dichiarazione del soggetto istante: Si impegna a presentare un piano di monitoraggio concordato con Arpa da prodursi entro marzo 2010.

Consegna copia del parere del Comune di Mapello (prot. n. 1636/10) non ancora ricevuta dagli uffici regionali.

Ditta Sangalli: Si rende disponibile alla sperimentazione e si impegna ad osservare per quanto di competenza le prescrizioni del provvedimento autorizzativo.

Regione Lombardia, Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile:

A fronte di quanto illustrato ritiene opportuno che le procedure di sperimentazione siano codificate in un protocollo di monitoraggio da stilarsi da parte della ditta Rea con Arpa dipartimento di Bergamo, che tengano conto delle modalità di verifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione conglomerato bituminoso, campionamento delle acque di percolamento e di dilavamento superficiale.

Ritiene altresì necessario che le fasi di movimentazione delle scorie (dall'impianto Rea all'impianto Sangalli) e del conglomerato bituminoso (dall'impianto Sangalli all'impianto Rea) nonché la fase di produzione di conglomerato bituminoso siano effettuate sotto diretto controllo di Arpa dipartimento di Bergamo.

Ritiene che la sperimentazione così come proposta non comporti l'assoggettamento a verifica di VIA.

Con riferimento al parere espresso dal Comune di Mapello, ritiene che la sperimentazione, così come proposta, non comporti necessità di ulteriore autorizzazione in capo alla ditta Sangalli.

Provincia di Bergamo: Consegna ed illustra il proprio parere favorevole di cui alla nota prot. n. 14377 del 12/02/2010, acquisito agli atti della conferenza ed in particolare evidenzia che se la sperimentazione avesse esito positivo, l'attività prospettata da Rea potrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo stabilito dalla l.r. 26/03 e ripreso dalla pianificazione provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti, di recuperare almeno una parte dei residui prodotti dall'incenerimento. L'esigenza di trovare un destino diverso dalla discarica per le scorie dell'inceneritore Rea è anche dettata dalla progressiva riduzione di volumetria della discarica provinciale che svolge funzione di chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani. Come argomentato dalla ditta l'attività di sperimentazione in sé con le cautele adottate non causerà impatti apprezzabili sull'ambiente.

Comune di Dalmine: Esprime parere favorevole in quanto la sperimentazione prospettata è in linea con gli obiettivi già previsti con la realizzazione dell'impianto.

A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo: Sottolinea l'importanza della partecipazione alla stesura del protocollo di monitoraggio e si impegna a presenziare alla giornata di sperimentazione.

Conclusioni della conferenza: Preso atto di quanto determinato e sopra esposto, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sperimentazione.

- d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia è pari a € 21.195,38 ed è relativo all'operazione di recupero (R5) di 77 t di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;
- e) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

RITENUTO per quanto sopra esposto di non dover assoggettare alle procedure ex parti II e IV del d.lgs. 152/06 la ditta Sangalli s.p.a. in quanto mera proprietaria dell'impianto utilizzato per la preparazione della miscela da avviare a recupero, operazione comunque effettuata su un singolo carico, nell'arco di una giornata e sotto diretto controllo di ARPA dipartimento di Bergamo;

VISTA la nota prot. n. 41914/3.2.1 del 25/03/10 con cui ARPA dipartimento di Bergamo ha approvato il piano di monitoraggio predisposto dalla ditta Rea Dalmine s.p.a.;

VISTO che il dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l'assunzione di un provvedimento, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, di autorizzazione all'esercizio dell'operazione di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nella sperimentazione per il recupero delle scorie in conglomerati stradali bituminosi e cementizi presso l'impianto Rea Dalmine s.p.a. sito in Comune di Dalmine (BG), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e tenendo conto della tavola grafica riportante pianta e sezioni della strada di prova nonché della tavola riportante l'impianto pilota vagliatura scorie, predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi dell' VIII legislatura;

D E C R E T A

- 1) di autorizzare, ai sensi degli artt. degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta Rea Dalmine s.p.a., con sede legale in Dalmine (BG), via Dossi, all'esercizio dell'operazione di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nella sperimentazione per il recupero delle scorie in conglomerati stradali bituminosi e cementizi presso l'impianto sito in Comune di Dalmine (BG) , alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e tenendo conto della tavola grafica riportante pianta e sezioni della strada di prova nonché della tavola riportante l'impianto pilota vagliatura scorie, predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha la durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la sperimentazione così come autorizzata non comporta specifica autorizzazione in capo alla ditta Sangalli s.p.a. per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 4) di disporre che la ditta REA Dalmine s.p.a. avvii l'esercizio delle operazioni di recupero previo accertamento da parte della Provincia di Bergamo degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere

comunicata alla Provincia stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

- 5) di disporre che le fasi di movimentazione delle scorie vagliate (dall'impianto Rea Dalmine all'impianto Sangalli) e del conglomerato bituminoso (dall'impianto Sangalli all'impianto Rea Dalmine) nonché la fase di produzione di conglomerato bituminoso (presso l'impianto Sangalli) siano effettuate in un'unica giornata e sotto diretto controllo di Arpa dipartimento di Bergamo, previa comunicazione alla Provincia di Bergamo;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 7) di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Bergamo, che può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
- 8) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
- 9) di determinare in € 21.195,38 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia per l'operazioni di recupero (R5) di 77 t di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04;
- 10) di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopraccitata;
- 11) di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta REA Dalmine s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Dalmine, al Comune di Mapello ed al Dipartimento dell'A.R.P.A.

competente per territorio;

- 12) di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 9.;
- 13) di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 14) di far presente che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Direttore Generale
Servizi di Pubblica Utilità
Raffaele Tiscar